



COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LO SPORT

e

LA GESTIONE

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con delibera C.C. n. 18 del 26.03.2001
- Modificato con delibera C.C. n. 80 del 28.11.2008
Modificato con delibera C.C. n. 73 del 10/11/2010

Indice

Parte I – Disposizioni generali		
Art. 1	Oggetto e finalità del Regolamento	Pag. 4
Art. 2	Albo comunale delle società sportive	“
Parte II - Gestione degli impianti sportivi comunali		
Capo I		
Disposizioni generali		
Art. 3	Commissione comunale per lo Sport	Pag. 4
Art. 4	Composizione della Commissione	“
Art. 5	Convocazione della Commissione	Pag.5
Art. 6	Svolgimento sedute Commissione	“
Art. 7	Nomina e durata della Commissione	“
Art. 8	Partecipazione sedute – Spese di funzinamento	“
Art. 9	Decadenza e dimissioni	“
Art. 10	Modifica al Regolamento	“
Art. 11	Disposizioni generali sulla gestione	Pag. 6
Art. 12	Uso e classificazione degli impianti	“
Art. 13	Quadro delle competenze	“
Art. 14	Tipologia di gestione	Pag. 7
Capo II		
Gestione diretta		
Art. 15	Richieste d’uso – Attività continuativa	Pag. 8
Art. 15 bis	Richieste d’uso – attività saltuaria	“
Art. 16	Contenuto delle richieste d’uso	“
Art. 17	Modalità d’uso degli impianti	Pag. 9
Art. 18	Motivazioni della concessione	Pag. 10
Art. 19	Criteri per l’assegnazione	“
Art. 20	Palestre scolastiche	“
Art. 21	Orari	“
Art. 22	Durata della concessione in uso degli impianti	Pag. 11
Art. 23	Manutenzioni	”
Art. 24	Pubblicità sulle modalità d’uso degli impianti	“
Art. 25	Pianificazione attività	“
Art. 26	Mancato accoglimento richieste d’uso	“
Capo III		
Gestione convenzionata		
Art. 27	Concessione d’uso	Pag. 12
Art. 28	Doveri del concessionario	“
Art. 29	Manutenzione ordinaria e straordinaria	“
Art. 30	Decadenza e revoca della concessione di gestione	Pag. 13
Art. 31	Uso pubblico sociale degli impianti	“
Art. 32	Canone di concessione	“
Capo IV		
Tariffe		
Art. 33	Determinazione delle tariffe	Pag. 13
Art. 34	Termini e modalità di pagamento	“
Art. 35	Riprese televisive	“
Capo V		
Norme a tutela degli impianti – delle cose e delle persone		
Art. 36	Vigilanza e custodia degli impianti	Pag. 15

<i>Art. 37</i>	<i>Risarcimento danni</i>	“
<i>Art. 38</i>	<i>Polizza assicurativa</i>	“
<i>Art. 39</i>	<i>Uso gratuito</i>	“
<i>Art. 40</i>	<i>Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso</i>	“
<i>Art. 41</i>	<i>Vigilanza durante le manifestazioni</i>	Pag. 16
<i>Art. 42</i>	<i>Divieti</i>	“
<i>Art. 43</i>	<i>Disposizioni finali</i>	“

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Il Comune di Dolianova persegue la promozione dell'attività sportiva, l'uso corretto e il libero accesso agli impianti sportivi e la valorizzazione dello sport in forma associata.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Gli impianti sportivi di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Articolo 2 Albo comunale delle società sportive

E' istituito l'albo comunale delle società sportive ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/05/1999, n° 17. Esso contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

Articolo 3 Commissione comunale per lo Sport

E' istituita la commissione comunale per lo sport.

La commissione allo sport, è l'organismo consultivo del comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri, in particolare:

1. Discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva
2. Formula pareri su tutte le problematiche attinenti alla pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti.
3. Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti.
4. Collabora con le Società Sportive e gli enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività ed iniziative.
5. Provvede alla formazione e alla tenuta dell'albo Comunale delle società sportive (art. 5 comma 3, art. 10 L.R. 17/99).

Articolo 4 Composizione

“ La commissione è composta da:

- **Dal Sindaco o dall'Assessore comunale delegato allo Sport o dal Consigliere incaricato ai sensi dell'art. 22 dello Statuto comunale per le questioni inerenti la materia dello Sport, che la presiede;**
- **Un rappresentante della minoranza consiliare designato dal Capo Gruppo**

- Un rappresentante designato da ogni Società sportiva federata Coni attiva nel territorio Comunale;
- Un rappresentante designato dai sodalizi sportivi affiliati agli enti di promozione sportiva attive nel territorio comunale;
- Un rappresentante designato dalle istituzioni scolastiche presenti nel Comune;
- Un rappresentante della Federazione Nazionale medici sportivi designato dalla stessa .

In caso di mancata designazione, si procederà alla nomina di un medico di base operante nel territorio Comunale esperto in medicina sportiva

Alle riunioni della commissione partecipa in qualità di segretario verbalizzante il funzionario comunale responsabile del Settore Sport **o suo delegato; inoltre, previa intesa fra i responsabili dei diversi settori comunali preposti alla cura dei differenti ambiti della materia dello Sport - contributi alle società sportive e gestione degli impianti sportivi -**, è inoltre possibile l'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante a dipendente di tale ultimo settore).

Resta prerogativa esclusiva del Sindaco determinare con proprio provvedimento tempi e modalità della supplenza o sostituzione dei soggetti incaricati della presidenza della Commissione.

Articolo 5

Convocazione Commissione

La Commissione è convocata in seduta pubblica dal presidente almeno due volte all'anno, una convocazione è obbligatoria in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo. La Convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno la metà dei componenti.

Articolo 6

Svolgimento sedute della Commissione

Le sedute della commissione sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 7

Nomina e durata della Commissione

La nomina della Commissione avviene entro tre mesi dall'insediamento del Sindaco e rinnovata ad ogni rinnovo del consiglio comunale. Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro tre mesi dalla adozione del presente regolamento.

Articolo 8

Partecipazione sedute –Spese funzionamento

La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi. Sono previsti rimborsi spese viaggio per i componenti residenti fuori dal territorio comunale.

Articolo 9

Decadenza e dimissioni

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 3 assenze ingiustificate. I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dallo stesso organismo a cui apparteneva il dimissionario o il decaduto.

Articolo 10 Modifica al Regolamento

Ogni variazione o modifica del presente regolamento istitutivo della Commissione per lo sport potrà avere luogo con apposita deliberazione del consiglio comunale.

PARTE II **GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 11 Disposizioni generali sulla gestione

Nella parte 2^a del presente regolamento è disciplinato l'uso e la gestione degli impianti sportivi ad uso pubblico, ivi compresi quelli finanziati dalla L.R. 17/05/1999 n° 17, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, nonché quelli finanziati dalle LL.RR. 36/89 e 36/78.

Articolo 12 Uso e classificazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso da parte dei sodalizi aderenti alle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo Comunale, delle Società, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, l'atto costitutivo per le opportune verifiche d'ufficio.

L'utilizzo è inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture nonché a gruppi spontanei di cittadini che ne facciano formale richiesta per un utilizzo sporadico.

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle seguenti strutture sportive:

1. Impianto sportivo S. Elena (campo di calcio in erba, pista di atletica e spogliatoi)
2. Impianto sportivo S. Maria (campo di calcio in terra battuta e spogliatoi);
3. Campi da tennis in località S.Elena;
4. Pallone geodetico in Via Napoleone;
5. Palestra Scolastica in Via Matteotti.

Articolo 13 Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo e all'ottimale gestione degli impianti sportivi sono stabilite le seguenti competenze:

Il Consiglio Comunale:

a) individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive.

La Giunta Comunale:

- a) individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi.
- b) Definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi .
- c) Aggiorna, quando necessario, le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi .
- d) Individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.

Il Responsabile del competente settore dell'Amministrazione comunale:

- a) provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;
- b) provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi;
- c) da attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n° 46 “ norme per la sicurezza degli impianti” e D.P.R. 6/12/1991 n° 417 “ Regolamento di attuazione della legge n° 46, citata, in materia di sicurezza degli impianti;
- d) predispone un piano di sicurezza dell'impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18/03/1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi”
- e) esercita ogni altro compito gestionale inerente allo sviluppo del sistema di impianti sportivi del Comune .

Articolo 14
Tipologia di gestione

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.

La loro gestione può essere effettuata secondo le seguenti modalità :

Gestione diretta: sono ricompresi tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.

Gestione mista: sono ricompresi tutti gli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, che per il restante tempo passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società o Enti sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale istituito ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/99.

Gestione convenzionata: sono ricompresi tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società od Enti sportivi regolarmente iscritti all'albo Comunale delle Associazioni sportive mediante apposite convenzioni.

La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì , tramite concessione a ditte individuali o Società di servizi iscritte ad apposito Albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura.

CAPO II GESTIONE DIRETTA

Articolo 15

Richieste d'uso - attività continuativa

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, le società e i gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione d'uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione comunale entro il 20 agosto e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività con le modalità meglio precisate nel successivo articolo 16.

Alla domanda dovrà essere allegato un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario dei turni di allenamento esteso a tutta la stagione agonistica.

Il quadro di utilizzo dell'impianto prescelto potrà subire modifiche esclusivamente a seguito della notifica dei calendari delle gare ufficiali da parte delle federazioni o nei casi di forza maggiore (es. impraticabilità dei campi).

Qualsiasi ulteriore richiesta di utilizzo degli impianti sportivi dovrà pervenire almeno 10 giorni prima fatti salvi comprovati casi di forza maggiore. Le richieste di cui al presente articolo pervenute fuori dai termini indicati saranno ritenute improcedibili.

Art. 15 bis

Richieste d'uso - attività saltuaria

I soggetti singoli o associati che intendano svolgere attività saltuaria nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione d'uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione comunale almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività con le modalità meglio precisate nel successivo articolo 16, allegando alla domanda un prospetto scritto indicante la data, gli orari e il genere di attività che si intende svolgere. Le richieste pervenute con termini inferiori saranno ritenute improcedibili.

Articolo 16

Contenuto delle richieste d'uso

La richiesta di cui al precedente articolo 15 dovrà contenere:

- L'esatta indicazione del nome della società, corredata di indirizzo, dati fiscali e n° di telefono oltre ai dati del Rappresentante legale.
- L'attività svolta;
- Il periodo temporale per il quale si richiede la concessione con la decorrenza e il termine;
- Il riepilogo delle ore di utilizzo effettivo dell'impianto, specificando l'orario di utilizzo, le partite ufficiali e le amichevoli
- La struttura sportiva necessaria all'attività dichiarata.

Il Rappresentante legale dovrà inoltre dichiarare di impegnarsi a:

- Usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e - diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione in stato di perfetta efficienza;
- Riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse.
- Segnalare tempestivamente all'ufficio tecnico ogni danno che si possa verificare alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.
- Sollevare il Comune, quale proprietario dell'impianto e anche l'autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesso alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;

- Provvedere, al termine dell'utilizzo, alla chiusura di tutti gli accessi all'impianto e allo spegnimento e allo spegnimento di tutti i punti luce;
- Restituire le chiavi, qualora detenute, al termine dell'utilizzo, in caso di concessione temporanea e/o annuale, presso l'ufficio indicato in concessione;
- Assicurare la presenza durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'istituzione richiedente;
- Provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- Usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse.
- Non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune;

Si impegna altresì a:

- Trasmettere, su richiesta, certificato di affiliazione alla Federazione o all'Ente di promozione sportiva, relativa alla disciplina praticata e per la quale l'autorizzazione all'uso è richiesta;
- Trasmettere, su richiesta, copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Comunicare il numero massimo di utenti che frequenteranno l'impianto.

Alla richiesta deve essere allegato un modulo in cui sono precisati i giorni e gli orari di utilizzo nonché la motivazione (es. se si tratta di allenamento, gara o altro).

Il Comune di riserva la facoltà di predisporre sia il modulo di domanda, sia il prospetto che riporta date e orari d'uso e di consegnarlo alle Società Sportive.

Articolo 17 Modalità d'uso degli impianti

L'Amministrazione ha facoltà di concedere l'utilizzo degli impianti a società sportive aventi sede nel territorio e non, e gruppi spontanei di cittadini che ne facciano formale richiesta.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia e da diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

L'eventuale utilizzo di impianti non autorizzato potrà comportare la revoca di eventuali autorizzazioni già rilasciate.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo il sodalizio comunicherà tempestivamente gli orari di utilizzo e pertanto il Comune darà disposizioni al custode dell'impianto per l'apertura e la chiusura negli orari stabiliti e autorizzati.

Prima dell'inizio di ogni anno agonistico, il Comune predispone, sulla base delle richieste pervenute, ed eventualmente sentiti i richiedenti, il calendario di utilizzo di ogni singolo impianto e rilascia idonea autorizzazione.

E' vietato l'utilizzo di impianti diversi da quelli autorizzati e in orari diversi da quelli indicati nell'autorizzazione.

E' vietato l'uso degli impianti e delle loro pertinenze per scopi diversi dalla pratica sportiva (riunioni, feste etc.) anche se posto in essere da soggetti già autorizzati per allenamenti, partite, etc. e qualunque sia l'orario di svolgimento.

L'utilizzo degli impianti, escluso il caso disciplinato dall'art. 39 è soggetto al pagamento delle tariffe stabilite dalla G.C. con apposito atto.

Tutti gli impianti sportivi sono soggetti almeno 1 volta all'anno alla chiusura totale per un periodo che consenta di svolgere le opportune manutenzioni, pertanto, non verranno rilasciate autorizzazioni per l'utilizzo né sporadico, né parziale (per gli impianti polivalenti).

La sospensione dalle attività è prevista inoltre quando per condizioni climatiche avverse o per causa di forza maggiore gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del settore tecnico del Comune.-

Articolo 18
Motivazioni della concessione

Gli impianti sportivi possono essere dati in uso per:

- a) manifestazioni sportive;
- b) allenamenti, corsi, campionati e attività temporanee;
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli, convegni, congressi, mostre, etc.)

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 19
Criteri per l'assegnazione

Nei casi previsti dall'art. 18 la priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto e nell'ambito del territorio interessato, tenendo dei seguenti criteri:

Numero degli atleti tesserati	1 punto per atleta
Attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare ...	1 punto per ogni atleta sotto i 10 anni
Anni di attività del sodalizio	1 punto per ogni anno
Livello dei campionati cui partecipa il sodalizio	da 1 a 10 punti in funzione della/e categoria/e di iscrizione
Risultati agonistici ottenuti (vittoria di campionati).....	1 punto per atleta partecipante

Articolo 20
Palestre Scolastiche

L'utilizzo delle Palestre scolastiche è riservato alle Scuole secondo le proprie necessità. Ai sensi dell'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n° 517, il Comune ha facoltà di disporre eventuali concessioni, sia occasionali sia a carattere continuativo alle società sportive, alle associazioni e ai privati che ne facciano richiesta. In ogni caso, la concessione sarà regolarizzata tramite apposita convenzione, sottoscritta, previo parere dei competenti organi scolastici, dal rappresentante del Comune e dal concessionario.

Le richieste di utilizzo dovranno pervenire al Comune che rilascerà idonea autorizzazione, o se si presenta la necessità predisporrà apposita convenzione, sentiti gli organi scolastici competenti che dovranno emettere il relativo nulla osta.

I rapporti tra il Comune e la Scuola sono regolati da apposita convenzione sottoscritta dai rappresentati designati dai due Enti.

La concessione a soggetti diversi dalle Scuole è soggetta al pagamento delle tariffe così come disciplinate dagli artt. 33 – 34 – 35 del presente Regolamento.

Articolo 21
Orari

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al venerdì.

Il sabato e la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nei provvedimenti di autorizzazione all'utilizzo. Tutti i sodalizi sono tenuti ad esporre in modo visibile all'interno dell'impianto gli orari di utilizzo.

L'arco temporale di utilizzo va dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

Articolo 22
Durata della concessione in uso degli impianti

L'autorizzazione all'uso di un impianto ai sodalizi e/o utenti che ne facciano richiesta è di norma corrispondente all'anno agonistico, ma può essere rilasciata per periodi più brevi.

Articolo 23
Manutenzioni

In caso di gestione diretta competono al Comune gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. I sodalizi autorizzati devono segnalare al Comune eventuali interventi che si rendessero necessari anche conseguenti a danneggiamenti avvenuti a causa di incuria di propri atleti, addetti ai lavori o estranei durante gare, allenamenti etc.

Articolo 24
Pubblicità sulle modalità d'uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

Ulteriori e più approfondite informazioni sono fornite dagli uffici comunali competenti.

Le Società sportive hanno facoltà di affiggere i calendari dei campionati o di altre manifestazioni che potranno avere luogo nell'impianto.

Articolo 25
Pianificazione attività

Nel caso che più società sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione comunale, potrà affidare l'impianto a più società, specificando nelle relative autorizzazioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori, dello stesso impianto. L'assegnazione dell'impianto, in tal caso, avverrà in maniera proporzionale ai punteggi attribuiti alle Società in base al precedente art. 19.

Articolo 26
Mancato accoglimento richieste di uso

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

CAPO III GESTIONE CONVENZIONATA

Articolo 27 Concessione d'uso

Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in gestione convenzionata, secondo le modalità previste all'art. 14 l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia, nonché nella stipula di una convenzione nella quale sono precisate le norme che regolano i rapporti tra il gestore e l'Amministrazione comunale.

Nella concessione del servizio a terzi il concessionario sostituisce Il Comune nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo.

Articolo 28 Doveri del concessionario

Il Concessionario:

- a) non potrà consentire, per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;
- b) dovrà prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- c) dovrà concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- d) dovrà praticare quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, persone diversamente abili, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
- e) dovrà consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle Scuole che non possiedano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate.
- f) Dovrà mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione di livello comunale delle attività relative a campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti.
- g) Dovrà concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'amministrazione comunale.
- h) Dovrà assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs 626/94);
- i) Dovrà adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare dell'impianto.
- j) Dovrà utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

Articolo 29 Manutenzione ordinaria e straordinaria

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia data in convenzione a Società o enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario mentre la manutenzione straordinaria rimane in capo al Comune.

Qualora il concessionario accerti l'esigenza di effettuare interventi di manutenzione straordinaria è tenuto a darne tempestiva notizia, per iscritto, al Comune il quale potrà procedere direttamente ovvero autorizzare con gli opportuni atti amministrativi il concessionario a svolgere direttamente, in tutto o in parte, gli interventi straordinari di cui sopra. Restano a carico del Comune i relativi oneri che verranno rimborsati successivamente alla realizzazione dei lavori, previo accertamento da parte del tecnico comunale competente, della loro regolare esecuzione e alla produzione degli idonei documenti contabili comprovanti l'entità delle spese sostenute. I lavori eseguiti dalle Società e non preventivamente autorizzati non saranno rimborsati.

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Il concessionario inoltre dovrà presentare all'amministrazione comunale relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta entro e non oltre 30 giorni dal termine della stagione sportiva.

Articolo 30

Decadenza e revoca della concessione di gestione

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti;

1. morosità nei pagamenti del canone d'uso previsto dal tariffario (per 2 canoni, previa messa in mora e mancata regolarizzazione entro 15 giorni);
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni emanate dagli organi competenti;
4. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.
5. Duplicazione non autorizzata delle chiavi delle serrature.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi suindicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'Ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per improcrastinabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Articolo 31

Uso pubblico sociale degli impianti

Per gli impianti dati in gestione esterna sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della Legge Regionale 17.5.1999 n° 17. Per un uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'amministrazione comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali adolescenti, soggetti diversamente abili, anziani, Associazioni di volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Articolo 32

Canone di concessione

Il gestore è tenuto a pagare al Comune un canone di concessione annuo stabilito dalla Giunta Comunale. Qualora il gestore sia stato autorizzato dal Comune a compiere interventi di manutenzione straordinaria e ne abbia anticipato le spese si potrà procedere, previa presentazione da parte del gestore, delle relative pezze giustificative, alla compensazione delle spese fino a concorrenza dell'importo relativo al costo sostenuto.

CAPO IV TARIFFE

Articolo 33 Determinazione delle tariffe

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, siano essi società sportiva, associazioni o singoli cittadini, il pagamento di tariffe fissate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe sono determinate in percentuale sulla base dei costi di gestione degli impianti sportivi. Detti costi sono rappresentati dalle spese sostenute dal Comune per il pagamento delle utenze idriche ed elettriche e per la manutenzione ordinaria.

Le tariffe sono stabilite:

- A orario (per esempio per l'utilizzo continuativo per allenamenti);
- A prestazione (per esempio per la disputa di gare).

Articolo 34 Termini - modalità di pagamento – penali

Le società sportive, prima dell'inizio della stagione agonistica, presentano al protocollo del Comune nei termini indicati al precedente art. 15, la richiesta di concessione d'uso dell'impianto prescelto, con le modalità di cui all'art. 16.

Completata la fase di attribuzione degli spazi disponibili alle società richiedenti l'ufficio competente determinerà l'importo da pagare per l'intera annata agonistica in base alle ore complessive di utilizzo e al calendario delle partite.

Le somme risultanti dovranno essere versate al Comune in un'unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, o rate mensili di uguale importo entro il 15 del mese successivo al quale la rata stessa si riferisce. Il periodo di rateizzazione scade al termine della stagione agonistica dichiarata dalla Società.

Non saranno concesse ulteriori dilazioni di pagamento salvo quanto previsto nel presente articolo.

L'orario concesso dovrà essere pagato dal richiedente fino a comunicazione di rinuncia o di variazione.

Eccezionalmente, in caso di chiusura degli impianti dietro insindacabile disposizione dell'Amministrazione, verrà rideterminato il conteggio e le somme pagate in più verranno decurtate dalle rate che restano da pagare.

In caso di comprovate difficoltà economiche dimostrate dalla esibizione dei documenti contabili ufficiali delle società, potrà essere concessa una ulteriore dilazione di pagamento.

I termini della ulteriore dilazione non potranno superare la data del 31 dicembre della stagione agonistica successiva.

La richiesta di ulteriore dilazione dovrà pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui il Comune richiede il pagamento.

Il mancato pagamento di una rata comporta la sospensione dell'autorizzazione fino a regolarizzazione. Il mancato pagamento di 2 o più rate comporta la revoca dell'autorizzazione, previa messa in mora e mancata regolarizzazione entro 15 giorni. Inoltre verrà valutata la possibilità di non procedere alla concessione della autorizzazione nella stagione agonistica successiva.

Articolo 35 Riprese Televisive

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota i diritti, l'Amministrazione comunali si riserva la facoltà di aumentare le quote previste nel tariffario.

CAPO V
NORME A TUTELA DELLE STRUTTURE – DELLE COSE E DELLE PERSONE

Articolo 36
Vigilanza e custodia degli impianti

La vigilanza degli impianti spetta al Comune che vi provvede a mezzo di propri incaricati i quali provvedono alla consegna e all'osservanza delle modalità d'uso prestabilite, fatta salva la gestione convenzionata di cui al Capo 3° del presente Regolamento.

Le Società e gli utenti autorizzati all'utilizzo se non hanno segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti – accettano come idoneo e funzionale l'impianto stesso, e rispondono di eventuali danneggiamenti.

Articolo 37
Risarcimento danni

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Articolo 38
Polizza Assicurativa

L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tutelino il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Qualora la gestione sia affidata a terzi detta polizza sarà concordata con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, e sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo comunale competente prima della stipula della convenzione. In questo caso l'Amministrazione non risponderà, comunque dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

Articolo 39
Uso gratuito

I gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo. In caso di uso saltuario essi saranno tenuti a presentare richiesta scritta almeno 7 giorni prima e verranno comunque ritenuti responsabili di eventuali danni arrecati. In caso di richiesta di uso continuativo saranno soggetti a tutte le norme che regolano questa tipologia.

L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere gratuitamente l'uso degli impianti sportivi per manifestazioni a scopo benefico o patrocinate dalla medesima.

Articolo 40
Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

L'Amministrazione comunale o l'ente concessionario gestore gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Articolo 41 Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Articolo 42 Divieti

Al fine di salvaguardare la pubblica incolumità nonché l'integrità delle strutture si stabilisce che è vietato:

1. Introdurre automezzi, motocicli e simili all'interno dei campi di gara e negli spazi destinati al pubblico e annessi esclusi quelli espressamente autorizzati;
2. Posizionare oggetti voluminosi e/o pericolosi in tutti gli spazi con particolare riferimento alle aree destinate alle attività onde salvaguardare l'incolumità di atleti e addetti ai lavori;
3. Mettere a dimora alberi e arbusti, apportare modifiche, anche migliorative, senza la preventiva autorizzazione scritta degli uffici comunali competenti;
4. Introdurre animali di qualsiasi razza e taglia con esclusione dei cani da guida e/o partecipanti a manifestazioni ad essi riservate;
5. Utilizzare calzature non adeguate per evitare danneggiamenti alla pavimentazione.
6. Consumare cibi, sia nelle aree di gioco, sia nelle pertinenze (ad es. gli spogliatoi)
7. Introdurre oggetti pericolosi, armi, aste etc
8. l'ingresso negli spogliatoi, nelle altre pertinenze e nelle aree di gioco al pubblico, ad accompagnatori e altre persone non autorizzate.

Articolo 43 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'amministrazione comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.